



Regolamento per la cessione in uso delle

SALE DEI CONTRARI E DEI GRASSONI

Rocca di Vignola

Art. 1

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso delle Sale denominate "dei Grassoni" e "dei Contrari" site nel Castello Boncompagni Ludovisi (Rocca) di Vignola, di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola e dalla stessa destinate, come luogo di libero confronto delle idee e delle conoscenze, alla promozione della cultura e della vita di relazione nell'ambito della locale società civile.

Esso si applica anche all'uso per iniziative proprie della Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola S.p.A., laddove non diversamente regolato dal contratto stipulato in data 30/12/98.

Art. 2

Le sale di cui all'articolo 1, ferma la loro prioritaria destinazione ad usi ed iniziative proprie della Fondazione proprietaria, quando libere da esse e dagli usi riservati alla Banca CRV, sono concesse in uso ad enti pubblici e privati, associazioni, comitati, istituzioni ed organismi che perseguono fini di interesse collettivo, per convegni di studio, manifestazioni ed attività di carattere artistico, culturale, economico e sociale aperte al pubblico e gratuite, che per modalità ed oggetto risultino compatibili, a giudizio della proprietà, con la natura dell'edificio e la tutela della sua integrità e della sicurezza delle persone.

L'uso per le attività e manifestazioni di cui al precedente comma è concesso gratuitamente ed i conseguenti costi di gestione delle sale sono imputati in via ordinaria al bilancio della Fondazione.

La concessione in uso è gratuita per convegni, seminari ed incontri di studio organizzati da istituzioni scientifiche e scolastiche, pubbliche e private, e da organizzazioni ed enti con fini di studio, formazione e ricerca, anche se non aperti al pubblico.

Art. 3

Le sale di cui all'articolo 1 possono essere inoltre concesse in uso ad enti pubblici e privati, associazioni, comitati ed organismi in genere per manifestazioni ed attività di carattere artistico, culturale, economico e sociale ad accesso riservato ad invito e/o a pagamento. In tal caso, laddove l'organo amministrativo competente della Fondazione non ne abbia deliberata, in considerazione della particolare importanza culturale della manifestazione ed in via eccezionale, la concessione gratuita, il concessionario dovrà pagare un corrispettivo a titolo di rimborso spese, determinato annualmente dal Comitato di gestione della Fondazione, su proposta del Segretario, in ragione dei costi di illuminazione, riscaldamento, custodia, pulizie ed ammortamento delle attrezzature e degli impianti e di ogni altro costo inerente all'uso.

Art. 4

E' infine consentita la concessione in uso delle sale oggetto del presente regolamento per iniziative di carattere privato e/o commerciale, che devono comunque risultare consone al luogo, verso un corrispettivo, da determinarsi di anno in anno a cura del Comitato di gestione su proposta del Segretario.

Tale concessione onerosa dell'uso, salvo eccezionali casi, rimessi a deliberazione del Comitato, è limitata ad un solo giorno o parte di esso, per ciascuna manifestazione.

Il Comitato di gestione, con propria deliberazione, da comunicare al Consiglio di Indirizzo nella prima riunione successiva, determinerà, sulla base dei casi verificatisi, criteri oggettivi, orientati alla salvaguardia, oltre che alla conservazione, anche del decoro e del prestigio dell'edificio, per la concessione in uso verso corrispettivo individuando categorie di soggetti, oggetto e modalità delle manifestazioni ammessi.

Art. 5

L'uso delle sale non e' consentito per manifestazioni per le quali risulti incerta, a giudizio del conducente, la salvaguardia dell'ordine pubblico e la sicurezza delle persone e dell'ambiente.

Il Comitato di gestione potrà determinare con propria deliberazione, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio di Indirizzo nella sua prima riunione successiva, criteri volti a meglio determinare le manifestazioni non ammesse, con riguardo particolare a quelle che, per valenza propagandistica ed ideologica, o per altre ragioni, possano compromettere, soprattutto nei periodi di convocazione dei comizi elettorali, l'immagine di soggetto autonomo e al di sopra delle parti dell'Ente proprietario.

Art. 6

La richiesta di concessione in uso gratuito, in uso con rimborso di costi o in uso verso corrispettivo deve essere presentata con congruo anticipo, in particolare dai soggetti che programmano usualmente la propria attività per più mesi o annualmente e per manifestazioni ricorrenti di anno in anno. Le richieste presentate da meno di 30 giorni da quello di svolgimento della manifestazione, salvo espressa deroga in presenza di fattori eccezionali, non sono ricevibili.

Gli uffici della Fondazione sono tenuti a far conoscere a chi ne faccia richiesta, anche per le vie brevi, la disponibilità, dopo aver tenuto conto dei programmi della Fondazione stessa, della Banca CRV e delle concessioni già accordate.

Ogni richiesta è redatta per iscritto in conformità al modello a disposizione presso l'ufficio competente della Fondazione. Nella domanda è esattamente identificato il soggetto promotore e la persona o le persone fisiche responsabili per esso, che dovranno sottoscrivere, con l'accettazione di tutte le norme del presente regolamento, gli impegni e le garanzie conseguenti, con riguardo particolare alla salvaguardia dell'ambiente, degli arredi e delle attrezzature, al rispetto dell'ordine pubblico, del buon costume e delle limitazioni imposte da norme di sicurezza. Della manifestazione devono essere indicati l'orario, il programma dettagliato, le caratteristiche di impianti, apparecchiature e strumenti introdotti dall'esterno per lo svolgimento della manifestazione, con la attestazione, in caso di apparecchiature elettriche di un tecnico competente circa la loro conformità alle norme di sicurezza e la loro compatibilità con i dispositivi di cui sono dotate le sale.

La Fondazione conferma per iscritto la concessione, la cui eventuale revoca, possibile esclusivamente per gravi e sopravvenuti motivi valutati dagli organi della Fondazione stessa, comporterà la restituzione delle eventuali somme già pagate, con esclusione di qualsiasi altra obbligazione ed onere.

Nelle ipotesi di concessione verso rimborso di spese o verso corrispettivo, questo dovrà essere anticipatamente versato, salvo rimborso nell'ipotesi in cui la manifestazione non abbia potuto tenersi per cause di forza maggiore o per revoca a norma del precedente comma.

Il mancato versamento comporta annullamento della concessione.

Art. 7

Nei casi di concessione in uso verso rimborso di costi o verso corrispettivo, anche nell'ipotesi di concessioni reiterate nel tempo, o accordate per più manifestazioni programmate per più giorni, ogni concessione è da considerarsi per ogni singola manifestazione, distinta dalle altre e revocabile a discrezione della proprietà alle condizioni e con le conseguenze sopra stabilite. L'utilizzo per il quale le sale sono concesse è pertanto sempre qualificabile come destinato a soddisfare esigenze temporanee e transitorie. Conseguentemente non saranno mai e per nessun motivo applicabili al rapporto tra Fondazione e soggetto concessionario le disposizioni della Legge 27 luglio 1978 N. 392 e sue successive modificazioni.

Art. 8

Il concessionario dell'uso è tenuto a garantire il più ampio rilievo della Fondazione proprietaria da spese e danni derivanti all'edificio, agli arredi ed attrezzature da eventi verificatisi nel corso della manifestazione dal medesimo promossa ed è responsabile dei danni alle persone e cose verificatisi in dipendenza ed occasione della manifestazione, eccettuati i casi di colpa grave e dolo della proprietà e del suo personale.

Le disposizioni date dal personale di vigilanza e custodia della Fondazione nel corso delle manifestazioni devono essere immediatamente osservate e fatte osservare dal pubblico a cura degli organizzatori della manifestazione, i quali sono responsabili dell'ottenimento delle autorizzazioni amministrative richieste per la natura delle manifestazioni, dell'adempimento delle obbligazioni tributarie e simili, incluse quelle nei confronti della SIAE.

Gli organizzatori delle manifestazioni dovranno inoltre rispettare e far rispettare disposizioni e norme di sicurezza poste a disposizione del pubblico nei locali concessi in uso.

In caso di manifestazioni rivolte a minori o con elevata partecipazione di minori, gli organizzatori sono tenuti ad approntare adeguate forme di sorveglianza ed accompagnamento, al fine di assicurare correttezza di comportamenti e di scongiurare danneggiamenti.

La Fondazione non assume responsabilità alcuna per la conservazione e custodia di beni degli organizzatori e di terzi introdotti nelle sale in occasione delle manifestazioni e non risponde del perimento dei beni stessi, eccettuato il caso di dolo o colpa grave addebitabile alla stessa ed al suo personale.

Quando possibile ed opportuno, in relazione alla natura delle manifestazioni, potrà essere richiesta dalla Fondazione idonea copertura assicurativa per danni all'edificio, a persone e cose, a carico del concessionario.

All'atto della consegna dei locali il personale della Fondazione dovrà verificare e far constatare agli organizzatori delle manifestazioni l'integrità degli arredi e degli impianti, redigendone verbale. Alla riconsegna dei locali dovrà far seguito analogo riscontro entro le successive ventiquattro ore.

Art. 9

Le attività ricreative, quali pranzi, colazioni cocktail, buffet e simili, collaterali alle manifestazioni da svolgersi negli stessi locali oggetto di concessione in uso o nelle loro adiacenze sono autorizzate, di volta in volta, con espresso provvedimento scritto della Fondazione, in mancanza del quale non possono essere svolte.

L'autorizzazione a tali attività ricreative sarà data dalla Fondazione, tenuto conto della natura della manifestazione e del pubblico al quale è rivolta, quando il loro svolgimento non ponga in pericolo la conservazione dell'edificio, sia conforme alle norme di sicurezza, non disturbi altri eventi in corso o in programmazione nell'edificio stesso ed in generale non sminuisca il prestigio ed il decoro dell'edificio.

Non è consentito nell'edificio il commercio di beni e servizi da parte di soggetti diversi dalla Fondazione proprietaria, fatta eccezione per le attività, comunque espressamente autorizzate, collegate ad iniziative dalla stessa promosse e per la promozione e vendita di libri, dischi, supporti magnetici e digitali ed in genere di materiale di sicura valenza culturale e didattica, la cui vendita sia connessa direttamente alle manifestazioni culturali contemporaneamente promosse.

Il giudizio riguardo alla valenza culturale del materiale commercializzato è in ogni caso insindacabilmente riservato ai competenti organi della Fondazione, che, nei casi dubbi, saranno tenuti a negare l'autorizzazione alla vendita.

Data

Per presa visione ed accettazione
Timbro e firma
